



Comune di **Castiglione d'Orcia**

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



Area Amministrativa



All.1)

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI

2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023

1. PREMESSE

Con Deliberazione G.C. n. 65 del 19.08.2019 sono stati determinati gli indirizzi per l'affidamento del di trasporto scolastico per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è nel territorio del Comune di Castiglione d'Orcia (Si);

Istruzioni dettagliate sul completamento della procedura di registrazione presso la piattaforma telematica sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema al numero 055/6560174, o all'indirizzo di posta elettronica: infopleiade@i-faber.com.

All'indirizzo Internet sopra citato è disponibile la documentazione di gara di seguito specificata: il bando, il disciplinare di gara e gli ulteriori documenti.

Si consiglia ai soggetti interessati di svolgere per tempo la procedura di registrazione sul sistema e di caricare i documenti in modo da tener conto dei tempi tecnici dovuti al peso ed alla velocità delle strumentazioni disponibili.

Responsabile del procedimento per la fase inerente all'aggiudicazione e per le fasi di pre e post aggiudicazione, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott. ssa Cristina Catani, Telefono: +39 0577/88401 e-mail: PEC commune.castiglioneorcia@postacert.toscana.it

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Bando di gara
- Allegato 1 - Disciplinare di Gara;
- Allegato 2 - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)
- Allegato 3 - Conformità polizza
- Allegato 4 – Dichiarazione a corredo dell'offerta economica
- Allegato 5 – Dichiarazione assolvimento imposta bollo

- Allegato 6 – Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione
- Allegato 7 – Patto d’Integrità
- Allegato 8 - Criteri di valutazione
- Allegato 9 – Elenco mezzi
- Allegato 10 – Requisiti tecnico finanziari

Capitolato speciale d’appalto

- Itinerari

Il bando di gara è stato:

- trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 16.10.2019.
- pubblicato all’albo del Comune di Castiglione d’Orcia all’indirizzo www.comune.castiglionedorcia.siena.it

Il bando di gara è disponibile sulla piattaforma START all’indirizzo <https://start.toscana.it>

CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso l’apposita sezione “Chiarimenti”, nell’area riservata alla presente gara, sulla piattaforma START all’indirizzo: <https://start.toscana.it> entro e non oltre le ore 12.00 del 25.11.2019

Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Non verranno prese in considerazione le richieste di chiarimento pervenute oltre il termine sopra indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate in forma anonima sul portale START all’indirizzo <https://start.toscana.it> e saranno visibili a tutti. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo che per le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice che avverranno per PEC, tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica sulla piattaforma START. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata, tramite START, alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione, la Stazione appaltante ed il Gestore del Sistema non sono responsabili per l’avvenuta mancanza di comunicazione.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale da parte dell’Ente, inerenti alla documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti, vengono pubblicate sul sito di START nell’area riservata alla gara.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di *raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari*, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di *consorzi* di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di *avalimento*, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di *subappalto*, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO e IMPORTO

Per l'effettuazione del servizio di trasporto scolastico sono richiesti, ai sensi della normativa vigente (D.M. Trasporti 31.01.1977 e ss.mm.ii.), i seguenti mezzi suddivisi:

- n.5 mezzi con le seguenti caratteristiche:
- 1 mezzo min 16 posti - max 26 posti + accompagnatore
- 1 mezzo min 19 posti - max 25 posti + accompagnatore
- 1 mezzo min 19 posti - max 28 posti + accompagnatore
- 1 mezzo (con pedana per trasporto disabili) min 13 posti - max 20 posti + accompagnatore
- 1 mezzo idoneo al raggiungimento di località con strada a breccia con punti di elevata pendenza con massimo 8 posti + l'accompagnatore;

La ditta dovrà possedere i mezzi sopra descritti e svolgere il servizio con regolarità e continuità e assicurare almeno 1 mezzo da impiegarsi per eventuali sostituzioni temporanee per avaria o altre cause tecniche dei mezzi normalmente in uso. Qualora si renda necessaria la sostituzione permanente, il nuovo mezzo dovrà avere capienza e caratteristiche qualitativamente uguali o superiori a quelle del mezzo sostituito e dovrà esserne data preventiva comunicazione al Comune.

I mezzi dovranno assicurare i seguenti requisiti:

- Almeno il 50% dei mezzi impiegati nel servizio dovrà avere la seguente caratteristica: Minimo Euro 3 EEV;
- Almeno uno dei mezzi sopra descritti deve essere omologato per trasporto disabili.

Non potranno essere utilizzati in nessun caso veicoli che consentano il trasporto di passeggeri in piedi. L'affidatario si impegna a garantire la sostituzione dei sopra indicati mezzi in caso di guasto o non funzionamento degli stessi, con mezzi adeguati e capienti alle esigenze del servizio, comprese conseguenti dalle variazioni del numero di studenti da trasportare. L'accertamento della violazione di tale obbligo comporta l'immediata risoluzione dell'affidamento e l'applicazione di una penale pari al 25% dell'importo scritto a contratto.

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale la Ditta

- potrà mettere a disposizione proprio personale per servizio di accompagnamento e vigilanza su scuolabus;
- potrà mettere a disposizione mezzi e personale per servizio navetta c.d. "autobus a porte aperte".

Le modalità di svolgimento dei servizi sopra descritti e gli eventuali costi verranno quantificati separatamente dal presente affidamento.

L'appalto ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico per le scuole dell'infanzia, primo grado e secondaria di primo grado del Comune Castiglione d'Orcia, per un importo a base d'asta di € 444.600,00 spese comprese, oneri previdenziali, assistenziali ed I.V.A. esclusi (gli oneri di sicurezza sono stati valutati e stimati in euro 0 (zero) risultante da: 65.000 km annui*4 anni prezzo a km € 1,71 - CIG 803824057D

Codice CPV: 60112000-6

Gli importi sopra definiti sono puramente presuntivi e non vincolanti per il Comune appaltante. I corrispettivi effettivi saranno calcolati sulla base del numero dei chilometri effettivamente forniti moltiplicati per il prezzo a chilometro offerto dalla impresa aggiudicataria.

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

I servizi previsti dal presente appalto non sono soggetti a rischi di interferenza che pregiudichino la sicurezza per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi sono stati in fase preliminare stimati pari a 0 (zero).

L'appalto è finanziato con fondi propri di bilancio dell'ente.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è prevista per gli anni scolastici, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, decorrenti dalla data di stipula del contratto ovvero dalla data di esecuzione in via d'urgenza qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi

(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

In sede di gara, il possesso dei requisiti e l'assenza delle condizioni preclusive sopra elencate sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel Disciplinare di gara.

I requisiti di ordine generale di cui al presente paragrafo non possono essere cumulati. Pertanto, se gli operatori economici decidano di partecipare in associazione temporanea o in consorzio, tutti i singoli componenti devono dimostrarne il possesso.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presentedisdisciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- iscrizione alla CCIAA ai sensi dell'art. 83 comma 3 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 con attività esercitata nel settore nel quale si colloca l'oggetto della gara.
- possesso dell'attestato di idoneità professionale previsto dal D.M. 20.12.1991 n. 448 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. 395/2000, come successivamente integrato e corretto dal D.Lgs. 48/2001 e dal relativo regolamento attuativo di cui al D.M. 28.04.2005 n. 161;
- -iscrizione, per le *Cooperative*, all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'affidamento,
- -iscrizione, per i *Consorzi o Consorzi di cooperative*, nello schedario generale della cooperazione da cui risulti specificatamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà costituire oggetto di specifica dichiarazione resa attraverso la compilazione delle pertinenti sezioni del modello DGUE.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Due idonee referenze bancarie, comprovate da dichiarazioni di almeno due istituti di credito da presentare in sede di gara.

b) Fatturato globale d'impresa riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 500.000,00 I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività. Tale requisito è richiesto a comprova della solidità finanziaria dell'operatore economico concorrente.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

c) Fatturato specifico per servizi di trasporto scolastico riferito agli ultimi tre esercizi pari ad almeno € 150.000,00 I.V.A. esclusa, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo. Per le imprese che abbiano

iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività secondo la seguente formula: $(\text{fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}$. Tale requisito è richiesto a comprova della specializzazione dell'operatore economico concorrente in materia di trasporto di persone.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice mediante:

a) in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- autocertificazione dei servizi analoghi svolti, con l'indicazione dell'amministrazione/ente contraente, dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

b) In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

- Disponibilità giuridica, fin dall'inizio dell'anno scolastico 2018-2019 e per tutta la durata dell'appalto, di mezzi in regola con la normativa nazionale (D.M. 18.4.1977, integrato con successivi D.M. 13.1.2004 e D.M. 1.4.2010) e regionale in tema di trasporto scolastico e di circolazione degli autoveicoli per lo svolgimento del servizio, aventi le seguenti caratteristiche specificate nei capitoli speciali d'appalto cui espressamente si rimanda.

A pena di esclusione:

- Almeno il 50% dei mezzi impiegati nel servizio dovrà avere la seguente caratteristica: Minimo Euro 3 EEV;
- Almeno uno dei mezzi descritti all'articolo 3 del presente Disciplinare deve essere omologato per trasporto disabili.

Il parco mezzi assegnato al servizio in sede di offerta dovrà rimanere lo stesso per tutta la durata dell'appalto, fatte salve comprovate cause di forza maggiore ovvero intervenuta usura dei mezzi, ovvero per comprovate necessità organizzative o per richiesta dell'Amministrazione contraente; lo stesso dovrà mantenere per tutta la durata dell'appalto sempre inalterate le caratteristiche e lo standard di qualità indicate in sede offerta.

Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà costituire oggetto di specifica dichiarazione resa attraverso la compilazione della relativa sezione di cui all'allegato modello DGUE.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura/R.E.A. oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, nonché l'attestato di idoneità professionale (D.M. 20/12/1991 n. 448) di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.2 lett. a) (referenze bancarie) deve essere posseduto da tutti i soggetti componenti il raggruppamento o il consorzio ordinario o l'aggregazione di rete o il GEIE.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 lett. b) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al punto 7.2 lett. c) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente punto 7.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, consorzio, GEIE o imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E ICONSORZISTABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura/REA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Ai fini del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. 50/2016.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

9. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE da compilare nelle parti pertinenti e della Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo stimato (€ 8.892,00);
- una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Tesoreria Comune di Castiglione d'Orcia: BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO CHIANCIANO TERME – COSTA ETRUSCA - SOVICILLE SOC. COOPERATIVA – FILIALE DI SAN QUIRICO D'ORCIA - CODICE IBAN IT 27 C 08885 72020 000000500563, nella cui causale dovrà essere indicata la ragione sociale del concorrente, la dicitura della

cauzione provvisoria nonché l'oggetto della gara il CIG, il Comune, corredata dall'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui agli artt. 103 e 105. Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in casi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/2018.);

- avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

- prevedere espressamente:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

– documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

– copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ad attestazione della conformità all'originale della riproduzione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a:

- € 35,00 (euro trentacinque/00)

secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20/12/2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi insedi digara" e allegandola ricevuta nell'apposito spazio nella piattaforma START.

12. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA D'APPALTO

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta entro e non oltre le ore 12 del giorno 25.11.2019 secondo le modalità di seguito indicate.

L'appalto è disciplinato dal *Bando di Gara, Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d'appalto* e dalle "Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana" START consultabili all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>

La gara si svolge in modalità interamente telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico di Acquisto della Regione Toscana accessibile all'indirizzo internet: <https://start.toscana.it/>

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.

All'indirizzo Internet sopra citato è disponibile tutta la documentazione di gara compreso il presente disciplinare e gli ulteriori documenti.

13. REQUISITI INFORMATICI PER PARTECIPARE ALL'APPALTO

La partecipazione alle procedure di scelta del contraente svolte telematicamente è aperta, previa identificazione, agli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dalla singola procedura di gara. Per poter operare sul sistema gli Utenti dovranno essere dotati della necessaria strumentazione.

Configurazione hardware minima di una postazione per l'accesso al sistema:

- Memoria RAM 2 GB o superiore;
- Scheda grafica e memoria on-board;
- Monitor di risoluzione 800x600 pixel o superiori;

- Accesso a internet ADSL a 640 kbit/s

- Tutti gli strumenti necessari al corretto funzionamento di una normale postazione (es. tastiere, mouse, video, stampante etc.);

Sulla postazione dovrà essere disponibile un browser per la navigazione su internet fra i seguenti:

- Microsoft Internet Explorer 6.0 o superiori;

- Mozilla Firefox 9.0 o superiori;

Inoltre devono essere presenti i software normalmente utilizzati per l'editing e la lettura dei documenti tipo (elenco indicativo):

- MS Office - Open Office o Libre Office

- Acrobat Reader o altro lettore documenti .PDF

Va ricordato che per garantire una maggiore riservatezza delle trasmissioni viene richiesto certificato SSL con livello di codifica a 128bit.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.

Per garantire il massimo livello di sicurezza nelle connessioni telematiche si invitano gli operatori, ove possibile, a dotarsi anche di un certificato di autenticazione digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, tenuto da DigitPA.

N.B. I documenti informatici trasmessi attraverso il sistema dovranno essere preferibilmente nei seguenti formati, atti a garantire più agevole lettura, trasmissione ed affidabile conservazione nel tempo:

- PDF / RTF per i documenti di testo o tabellari;

- PDF / JPG per le immagini

L'Amministrazione aggiudicatrice non si assume responsabilità della eventuale non leggibilità di documenti inseriti sul sistema in formati diversi da quelli suggeriti.

14. MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta sul sistema telematico START, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/> ed inserire la documentazione di cui alle "Modalità di presentazione dell'offerta".

Per identificarsi, gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on line presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (UserID), a mezzo della quale verrà identificato dalla Stazione appaltante, e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al: Call Center al numero 055/6560174 all'indirizzo di posta elettronica infopleiade@i-faber.com.

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Per partecipare all'appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara in oggetto, entro e non oltre il termine indicato all'articolo 12 del presente documento la seguente documentazione:

A - "Documentazione amministrativa"

B - "Offerta tecnica"

C - "Offerta economica"

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compresi il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica, ecc. devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore (in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura). Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei paesi dell'unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione all'gara.

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17. CONTENUTO DELLA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Il concorrente dovrà compilare i form on line previsti dalla piattaforma START ed allegare la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore fornito dei poteri necessari, del soggetto concorrente:

17.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TELEMATICA

Si evidenzia che il concorrente è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilità.

L'Amministrazione assume il contenuto delle dichiarazioni così come rese dal concorrente e sulla base di queste verifica la conformità di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La domanda di partecipazione, generata dal sistema telematico in seguito all'imputazione dei dati richiesti, contiene le dichiarazioni degli elementi di carattere generale che gli operatori economici partecipanti alla gara devono rendere ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.

Il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico
- Compilare i form on line e definire "Forma di partecipazione/Dati identificativi" (passo 1 della procedura di presentazione offerta);
- Generare il documento "domanda di partecipazione"
- Scaricare sul proprio PC il documento "Domanda di partecipazione" generato dal sistema e relativo alla "Domanda di partecipazione"
- Firmare digitalmente il documento "Domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute;
- Inserire nel sistema il documento "Domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

L'operatore economico deve indicare, nel Form on-line "Forma di partecipazione/Dati identificativi", i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara le cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- *in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,*
- *in caso di società in nome collettivo: socio e direttore tecnico,*
- *in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,*
- *in caso di altri tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.*

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

IL CONCORRENTE ALLEGA ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE:

- qualora la stessa sia sottoscritta da procuratore, copia conforme della procura, mediante produzione di copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo)

17.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Le dichiarazioni sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e sul possesso dei requisiti speciali dovranno essere rese dall'operatore economico concorrente, attraverso la compilazione del documento di gara unico europeo (DGUE) - disponibile nella documentazione di gara – sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del concorrente.

NON E' CONSENTITO L'UTILIZZO DI ALTRO MODELLO.

Il concorrente è tenuto obbligatoriamente alla presentazione del DGUE ed è responsabile di tutte le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.

(Il modello è stato approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. del 18.07.2016 secondo le direttive approvate con regolamento di esecuzione UE 2016/7 DELLA Commissione del 05.01.2016).

Il DGUE dovrà essere compilato relativamente alle seguenti parti:

- PARTE II: Informazioni sull'operatore economico
- "Sezione A" i dati generali dell'operatore economico;
- "Sezione B" le informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico;
- "Sezione C" informazioni sull'eventuale affidamento sulle capacità di altri soggetti (avvalimento);
- "Sezione D" informazioni concernenti il subappalto

Tutte le sezioni dovranno essere compilate nelle parti pertinenti.

Si specifica che:

In caso di avvalimento (Parte II, Sezione C DGUE), come detto, l'operatore economico indica la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliare compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalle Sezioni A e B della Parte II, dalla Parte III, dalla Parte IV dalla Parte VI Dichiarazioni finali e sottoscrizione.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente (vedi successivo punto relativo all'AVVALIMENTO).

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende

subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni richieste di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI, da inserire nell'apposito spazio "DGUE – impresa subappaltatrice"
- 2) Allegato 6 "Dichiarazione integrative insussistenza cause di esclusione" da inserire nell'apposito spazio
 - PARTE III: Motivi di esclusione
 - "Sezione A" motivi legati a condanne penali;
 - "Sezione B" motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
 - "Sezione C" motivi legati a insolvenza, conflitti di interessi o illeciti professionali;
 - "Sezione D" altri motivi di esclusione.

Tutte le sezioni dovranno essere compilate nelle parti pertinenti.

La dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.

Si specifica che:

Relativamente alla compilazione della parte III lettera C nel punto relativo alle cause di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. b) del Codice, è necessario rendere dichiarazione per tutte le lettere indicate: a) fallimento, b) liquidazione coatta, c) concordato preventivo, d) concordato con continuità aziendale.

- PARTE IV: Criteri di selezione
- "Sezione A" Idoneità;
- "Sezione B" Capacità economica e finanziaria
- "Sezione C" Capacità tecniche e professionali
- "Sezione D" Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

Tutte le sezioni, come sopra indicate, dovranno essere compilate nelle parti pertinenti.

- PARTE VI: Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. Tale parte VI contiene le dichiarazioni finali con le quali il dichiarante si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e attesta di essere in grado di produrre su richiesta i certificati e le altre prove documentali.

Il concorrente dovrà pertanto:

- ✦ scaricare sul proprio pc il documento "Allegato 2 - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)";
- ✦ compilare le parti richieste, provvedendo a selezionare le parti che interessano e/o a cancellare le parti che non interessano;
- ✦ firmare digitalmente il documento compilato;
- ✦ inserire nel sistema, nell'apposito spazio "Modello DGUE", il documento compilato e firmato digitalmente a cura del Legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico START;

Il DGUE deve essere presentato, sottoscritto digitalmente ed inserito a sistema:

-nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

-nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Per la compilazione, si richiama interamente la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18/07/2016 "Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016."

17.3 - GARANZIA PROVVISORIA

Ciascuna offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara, così come indicati al punto 10 del presente disciplinare. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ed è svincolata ai sensi dell'art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia, a scelta dell'offerente, deve essere prodotta sotto forma di CAUZIONE o di FIDEJUSSIONE.

Il documento attestante la costituzione della garanzia deve essere inserito nel sistema telematico, nell'apposito spazio "Garanzia provvisoria", in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nell'apposito spazio "Garanzia provvisoria" la scansione della documentazione originale cartacea.

In quest'ultimo caso dovrà essere inserito nel sistema, nell'apposito spazio "Dichiarazione conformità cauzione", anche la dichiarazione di conformità all'originale ("All. 3 – Conformità polizza").

La cauzione non può essere costituita sotto forma di cauzione in contanti poiché l'importo della stessa supera il limite di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

01. In caso di costituzione della garanzia sotto forma di CAUZIONE con bonifico, il deposito provvisorio dovrà essere effettuato, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 presso la Tesoreria Comune di Castiglione d'Orcia: BANCA CRAS CREDITO COOPERATIVO CHIANCIANO TERME – COSTA ETRUSCA - SOVICILLE SOC. COOPERATIVA – FILIALE DI SAN QUIRICO D'ORCIA - CODICE IBAN IT 27 C 08885 72020 000000500563 – Causale: "Garanzia provvisoria procedura aperta servizio trasporto scolastico scuole Comune di Castiglione d'Orcia CIG 803824057D". Gli offerenti dovranno inserire nel sistema, nell'apposito spazio "Garanzia provvisoria", la scansione della documentazione originale cartacea comprovante il deposito. Si precisa che il deposito è infruttifero.

Gli offerenti dovranno, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno. Sono esclusi da tale obbligo le microimprese, piccole imprese e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole imprese e medie imprese.

Il documento contenente l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema nell'apposito spazio "Garanzia provvisoria", la scansione della documentazione originale cartacea. L'impegno alla fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione.

02. In caso di costituzione della garanzia sotto forma di CAUZIONE in assegno circolare, quest'ultimo deve essere intestato al Comune di Castiglione d'Orcia– Causale: "Garanzia provvisoria procedura aperta servizio trasporto scolastico scuole Comune di Castiglione d'Orcia CIG 803824057D".

Gli offerenti dovranno inserire nel sistema, nell'apposito spazio "Garanzia provvisoria", la scansione della documentazione originale cartacea comprovante l'assegno. L'assegno circolare originale dovrà essere consegnato entro la data di scadenza di presentazione delle offerte, all'economista del Comune di Castiglione d'Orcia.

Gli offerenti dovranno, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno. Sono esclusi da tale obbligo le microimprese, piccole imprese e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole imprese e medie imprese.

Il documento contenente l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema nell'apposito spazio "Garanzia provvisoria", la scansione della documentazione originale cartacea. L'impegno alla fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione.

03. In caso di costituzione della garanzia sotto forma di CAUZIONE in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito, quest'ultimi devono essere a favore del Comune di Castiglione d'Orcia– Causale: "Garanzia provvisoria procedura aperta servizio trasporto scolastico scuole Comune di Castiglione d'Orcia CIG 803824057D". Gli offerenti dovranno inserire nel sistema, nell'apposito spazio "Garanzia provvisoria", la scansione della documentazione originale cartacea comprovante il deposito.

Gli offerenti dovranno, separatamente, produrre un ulteriore documento contenente l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per l'esecuzione del contratto, considerato che tale cauzione non contiene alcun impegno. Sono esclusi da tale obbligo le microimprese, piccole imprese e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole imprese e medie imprese.

Il documento contenente l'impegno del fideiussore deve essere presentato, in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente. Qualora non sia disponibile l'originale in formato elettronico e firmato digitalmente, gli offerenti dovranno inserire nel sistema nell'apposito spazio "Garanzia provvisoria", la scansione della documentazione originale cartacea. L'impegno alla fideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare fideiussione per conto dell'istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione.

04. In caso di costituzione della garanzia sotto forma di FIDEIUSSIONE, la stessa, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art.106 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Come detto in precedenza, la fideiussione deve prevedere espressamente:

- ♣ *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;*
- ♣ *la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile;*
- ♣ *l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni;*
- ♣ *l'impegno del fidejussore, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs 50/2016, a rilasciare, qualora l'impresa risultasse aggiudicataria, la cauzione definitiva di cui all'art. 103 e 105 del D.Lgs. 50/2016. Sono escluse da tale obbligo le microimprese, piccole imprese e medie imprese e i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole imprese e medie imprese.*
- ♣ *essere conforme a quanto previsto dal D.M. n. 31 del 19 gennaio 2018, e dovrà avere una durata di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte.*

NOTA BENE: ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto, nelle percentuali previste, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di qualità indicate nell'articolo stesso. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo del comma 7 dell'art. 93 D.lgs. 50/2016, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nel caso in cui si usufruisca delle riduzioni della garanzia provvisoria, è obbligatorio allegare copia della/e Certificazione/i del Sistema di Qualità inserendola/e nel sistema nell'apposito spazio "*Certificazione di qualità*".

17.4 - RTI/CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI (art. 45 comma 2 lett. d) e f) del D.Lgs. 50/2016)

In caso di partecipazione alla procedura dei soggetti sopra indicati si ricorda che:

- i requisiti di ordine generale indicati nel bando di gara devono sussistere per ognuna delle imprese costituenti il raggruppamento/consorzio e dal consorzio;
- per i raggruppamenti di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. 50/2016, di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dai soggetti costituenti il raggruppamento od il consorzio nella misura indicata al precedente punto 7.4.

Si specifica che il consorzio ordinario ha l'onere di indicare l'impresa o le imprese consorziate che eseguiranno i lavori.

Qualora partecipino alla gara RTI/consorzi ordinari di concorrenti GIA' formalmente costituiti:

- dovranno essere prodotti gli atti attestanti la costituzione del raggruppamento suddetto (atto costitutivo): quindi dovrà essere scansionata la copia autentica dell'atto costitutivo del raggruppamento ed inserito a sistema nell'apposito spazio "*Atto di costituzione RTI*"; il consorzio dovrà presentare l'atto costitutivo e l'elenco delle imprese che fanno parte del consorzio; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- l'impresa capogruppo/consorzio dovrà presentare e inserire a sistema tutte le dichiarazioni e/o i documenti di cui ai precedenti e successivi punti.
- le imprese mandanti/consorziate dovranno presentare quanto richiesto ai punti 17.1, 17.2 e 17.10).

Qualora partecipino alla gara RTI/consorzi ordinari ancora NON costituiti:

- ciascuna impresa costituente il raggruppamento dovrà presentare e inserire nell'apposito spazio l'*"Allegato 2 - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)"* e *"la Domanda di partecipazione"*;
- ciascuna impresa costituente il raggruppamento dovrà presentare e inserire nell'apposito spazio l'*"Allegato 6 - Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione"*;
- l'offerta dovrà essere sottoscritta da legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Quest'ultima clausola è generata automaticamente dal sistema in sede di redazione dell'offerta economica.
- l'impresa capogruppo/consorzio dovrà presentare e inserire a sistema tutte le dichiarazioni e/o i documenti di cui ai precedenti punti.

NOTA BENE: Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. L'inosservanza di tale regola comporterà l'esclusione dalla gara sia dell'RTI/consorzio che dell'impresa individuale.

NOTA BENE: le imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale ex art. 186 bis del RD 267/1942 possono concorrere alla predetta gara anche in raggruppamento purché non rivestano la qualità di mandataria/capogruppo e purché le altre imprese non siano a loro volta assoggettate a nessuna procedura concorsuale (art. 186 bis del RD 267/1942 modificato dal DL 83/2012 convertito in legge 134/2012).

17.5 - GEIE (D. Lgs. 240 del 23.07.1991, art. 45 comma 2 lett. g) del D. Lgs. 50/2016)

In quanto applicabili, si rinvia a quanto previsto al punto precedente per i raggruppamenti.

17.6 - CONSORZI STABILI

I consorzi stabili di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016 dovranno presentare tutte le dichiarazioni e/o documentazione di cui ai punti precedenti.

La/e impresa/e esecutrice/i dovrà/nno presentare separato "Allegato 2 - Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE)", inserendolo nell'apposito spazio "Modello DGUE - Impresa esecutrice" e separata "Allegato 6 – Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione", inserendola nell'apposito spazio Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti si specifica che, a pena di esclusione:

- il consorzio stabile e la/e impresa/e indicata/e come esecutrice/i i devono possedere tutti i requisiti di ordine generale indicati nel bando di gara.

L'inserimento a sistema di tutta la documentazione richiesta, compresa quella della consorziata esecutrice, avviene a cura del consorzio.

NOTA BENE: I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

17.7 - AVVALIMENTO (ART. 89 del d.lgs. 50/2016)

Il concorrente che intenda avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai fini ai sensi dell'art. 8 del presente Disciplinare deve indicare nella Parte II, Sezione C del DGUE:

- la volontà di avvalersi dei requisiti di altri operatori economici;
- la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi;
- i requisiti di cui ci si intende avvalere

Nell'apposito spazio previsto sulla piattaforma START (*Contratto di avvalimento*) l'operatore economico dovrà inserire il CONTRATTO, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante scansione della copia autentica dell'originale cartaceo rilasciata dal notaio.

Ai sensi dell'art. 89 co. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

L'impresa ausiliaria indicata dal concorrente nel DGUE deve compilare e firmare digitalmente a cura del proprio titolare, legale rappresentante o procuratore nelle seguenti parti: Parte II, Sezione A e B; Parte III, Parte IV e Parte VI.

Tale documento dovrà essere compilato e firmato digitalmente dal dichiarante (impresa ausiliaria) e inserito nel sistema nell'apposito spazio ("*Modello DGUE - Impresa ausiliaria*") da parte dell'operatore economico partecipante alla gara. Le imprese ausiliare dovranno altresì compilare separata "Allegato 6 – Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione", inserendola nell'apposito spazio Dichiarazione integrativa

insussistenza cause di esclusione.

L'operatore economico deve altresì inserire nel sistema, nell'apposito spazio "*Dichiarazione impresa ausiliaria*", una dichiarazione sottoscritta dalla stessa con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

L'impresa ausiliaria individuata dal concorrente non deve trovarsi nella situazione di cui all'art. 186 bis R.D. 267/1942.

17.8 - DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO di euro 32,00

Dovrà essere inserito nel sistema, nell'apposita sezione "*Documentazione imposta bollo*" la *DICHIARAZIONE ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO - Allegato 5.*

17.9 – PATTO D'INTEGRITA' sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o procuratore dell'operatore economico da inserire nell'apposita sezione della piattaforma ovvero nella "*Patto d'Integrità*".

Si specifica che, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, il documento dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti il soggetto.

17.10 - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA INSUSSITENZA CAUSE ESCLUSIONE

L'operatore economico dovrà dichiarare l'insussistenza delle cause di esclusione previste dal D.Lgs. 50/2016, all'art. 80 comma 1 lett. b-bis), comma 5 lett. f-bis) e lett. f-ter, introdotte dal "decreto correttivo" al Codice dei Contratti e non previste nel DGUE.

A tale proposito i concorrenti dovranno:

- Scaricare sul proprio pc il documento "*Allegato 6 – Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione*";
- compilare le parti richieste;
- inserire nel sistema il documento compilato e firmato digitalmente nell'apposito spazio "*Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione*";

Si specifica che, tale dichiarazione, oltre al DGUE, dovrà essere compilata e sottoscritta anche dalla ditta indicata quale esecutrice dei lavori da parte dei Consorzi stabili, dalle ditte ausiliarie, da quelle subappaltatrici e da tutti gli OE costituenti i soggetti plurisoggettivi. Le suddette quindi, dovranno compilare un "*Allegato 6 – Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione*" ed inserirlo nell'apposito spazio "*Dichiarazione integrativa insussistenza cause di esclusione*".

17.11 - CONTRIBUTO ANAC

In base alla Deliberazione ANAC n. 1300 del 20/12/2017, la presente procedura è soggetta al pagamento del contributo pari a:

- € 35,00 (euro trentacinque/00)

Pertanto le imprese partecipanti dovranno presentare la scansione dell'originale cartaceo della ricevuta di versamento del predetto contributo da inserire nel sistema nell'apposito spazio "*Contributo Anac*"

17.12 - DICHIARAZIONI BANCARIE

L'operatore economico dovrà inserire nell'apposito spazio "*Dichiarazioni bancarie*" almeno due dichiarazioni di altrettanti istituti di credito a comprova delle idonee referenze bancarie.

Nel caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, le dichiarazioni devono essere presentate da ciascun operatore componente il raggruppamento, o il consorzio ordinario, o l'aggregazione di rete o il GEIE.

17.13 – SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi

dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito della presa visione dei percorsi (su carta)

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato TUTTI I GIORNI, ESCLUSO IL SABATO entro e non oltre il giorno 22.11.2019

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata via PEC all'Ente e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico:

- nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere allegato alla documentazione di gara.

18 - MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

In considerazione che la gara in questione sarà esperita telematicamente, mediante il sistema telematico START, per essa non sussistono gli obblighi di cui agli artt. 81, comma 2, e 216, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 che prevedono l'acquisizione e la verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, per la partecipazione alle procedure di evidenza pubblica, dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, mediante accesso con il codice denominato "AVCPass (art.9, comma 1-bis della deliberazione AVCP n.111 del 20/12/2012 come aggiornata con deliberazione ANAC 157 del 17/02/2016)". I controlli sui requisiti, pertanto, verranno effettuati senza utilizzare il sistema AVCPass.

19. CONTENUTO "OFFERTA TECNICA"

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Speciale d'appalto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La proposta tecnica deve essere presentata mediante la compilazione di una relazione e eventuali allegati ed inserita nell'apposito spazio "*Offerta tecnica*"

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Qualora il concorrente sia costituito da RTI/consorzi ordinari di concorrenti GIA' formalmente costituiti, l'offerta tecnica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario/capogruppo; in tal caso, deve essere prodotto in formato digitale ed inserito nel sistema, a cura del soggetto indicato quale mandatario/capogruppo, l'atto costitutivo (vedi punto 17.4).

Qualora il concorrente sia costituito da RTI/consorzi ordinari ancora NON costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Non è ammessa, pena l'esclusione, la presentazione di offerte tecniche non riguardanti tutti i Comuni.

Saranno pertanto escluse eventuali offerte parziali.

E' obbligatorio, pena l'esclusione, presentare una singola offerta tecnica per ogni Comune.

20. CONTENUTO OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione, la percentuale di ribasso offerto sull'importo a chilometro posto a base di gara, così come individuato per ciascun Comune (massimo tre cifre decimali).

Non è ammessa, pena l'esclusione, la presentazione di offerte economiche non riguardanti tutti i Comuni.

Saranno pertanto escluse eventuali offerte parziali.

E' obbligatorio, pena l'esclusione, presentare una singola offerta economica per ogni Comune.

Per presentare l'offerta economica il soggetto concorrente dovrà:

- accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- compilare il "form on line";
- scaricare sul proprio pc il documento "offerta economica" generato dal sistema;
- firmare digitalmente il documento "offerta economica" generato dal sistema, senza apporre ulteriori modifiche;
- inserire nel sistema il documento "offerta economica" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.

Qualora il concorrente sia costituito da RTI/consorzi ordinari di concorrenti GIA' formalmente costituiti, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario/capogruppo; in tal caso, deve essere prodotto in formato digitale ed inserito nel sistema, a cura del soggetto indicato quale mandatario/capogruppo, l'atto costitutivo (vedi punto 17.4).

Qualora il concorrente sia costituito da RTI/consorzi ordinari ancora NON costituiti, l'offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

Ciascuna offerta economica dovrà essere corredata da una dichiarazione relativa ai costi della manodopera e agli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro redatta in conformità all'"Allegato 4 - Dichiarazione a corredo dell'offerta economica", da inserire nel sistema nell'apposito spazio "Dichiarazione a corredo dell'offerta economica" a cura del legale rappresentate o procuratore dell'operatore economico abilitato ad operare sul sistema telematico START. Tale dichiarazione, in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, dovrà essere redatta e sottoscritta da ciascuna impresa costituente il soggetto plurisoggettivo.

In caso di discordanza tra il valore indicato in cifre ed il valore indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più favorevole per la Stazione appaltante.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inseribile nel sistema è pari a 20 MB.

Nel caso occorra apportare delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema sulla base di "form on line", è necessario ripetere la procedura di compilazione del "form on line" ed ottenere un nuovo documento.

21.CRITERIO DIAGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

21.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

Il criterio di aggiudicazione della presente procedura è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera a) D.Lgs 50/2016, sulla base dei criteri di valutazione e formule sotto specificati.

	CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
A) OFFERTA TECNICA	a.1 Descrizione Modello organizzativo	30 punti
	a.2 Tempistica sostituzione mezzi	
	a.3 Tempistica sostituzione personale in caso di malattia o altro impedimento	
	b. caratteristiche parco mezzi	15 punti
	c. mezzi di scorta	5 punti
	d. disponibilità officina meccanica	15 punti
	e. km gratuiti	5 punti
	TOTALE OFFERTA TECNICA	70 PUNTI
B) OFFERTA ECONOMICA	TOTALE OFFERTA ECONOMICA	30 PUNTI
TOTALE 100 PUNTI		

A) Offerta economica, massimo 30 punti

E' determinata dal ribasso percentuale offerto sul prezzo al KM, con l'indicazione di massimo due cifre decimali, sull'importo posto a base di gara.

Non sono ammesse offerte in aumento.

L'importo ottenuto dall'applicazione del ribasso offerto si intende comprensivo di tutti i costi afferenti le prestazioni richieste dal presente disciplinare e dagli altri documenti di gara.

Nell'offerta economica, inoltre, gli operatori economici dovranno indicare i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016, che costituiscono un di cui dell'offerta economica. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti all'impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall'operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all'entità dell'appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze.

B) Offerta tecnica, massimo 70 punti.

Essa si atterrà ai seguenti criteri di valutazione.

1) OFFERTA TECNICA - Capacità tecnico – organizzativa MASSIMO PUNTI 70

a) RELAZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA (punteggio max 30 punti)		
a.1	Descrizione modello organizzativo	max punti 15
a.2	Tempistica sostituzione mezzi	max punti 10
	Sostituzione mezzo entro 2 ore	Punti 10
	Sostituzione mezzo entro 12 ore	Punti 5
	Sostituzione mezzo entro 24 ore	Punti 2.5
a.3	Tempistica sostituzione personale in caso di malattia o altro impedimento	max punti 5

	Sostituzione entro giorni 1	Punti 5
	Sostituzione entro giorni 2	Punti 2.5
	Sostituzione entro giorni 3	Punti 1
b) CARATTERISTICHE PARCO MEZZI (punteggio max 15 punti)		
b.1	Mezzo immatricolato prima del 1999	Punti 0
b.2	Mezzo immatricolato tra il 1999/2001	Punti 1
b.3	Mezzo immatricolato tra il 2002/2004	Punti 2
b.4	Mezzo immatricolato dopo il 2005	Punti 3
<i>N.B. per "immatricolazione" si intende PRIMA IMMATRICOLAZIONE</i>		
c) MAGGIORI MEZZI DI SCORTA RISPETTO AL MINIMO PREVISTO NEL CAPITOLATO (punteggio max 5 punti)		
d.1	2.5 punti per ogni mezzo di scorta	Fino a 5 punti
d) DISPONIBILITA' DI OFFICINA INTERNA O CONVENZIONE CON OFFICINA PER MANUTENZIONE DEI MEZZI (punteggio max punti 15)		
d.1	Officina interna entro il raggio di km 40 dal territorio comunale	Punti 15
d.2	Officina esterna convenzionata entro il raggio di km 40 dal territorio comunale	Punti 10
d.4	Officina interna oltre il raggio di km 40 dal territorio comunale	Punti 5
d.3	Officina esterna convenzionata oltre il raggio di km 40 dal territorio comunale	Punti 2
<i>alla firma del contratto verrà richiesta copia della CONVENZIONE con officina pari a anni 1</i>		
e) KM GRATUITI OFFERTI PER GITE E ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE (punteggio max 5 punti)		
f.1	Fino a1500 km annuali	Punti 0
f.2	Tra 1501 e 2000 km annuali	Punti 3
f.3	> 2000 km annuali	Punti 5

Modalità di attribuzione del punteggio all'offerta tecnica.

Relativamente al criterio a.1 gli elementi di valutazione di natura qualitativa verranno calcolati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Ogni commissario della commissione giudicatrice dovrà operare, sulla base della propria discrezionalità tecnica, mirando ad individuare la migliore proposta tra quelle esaminate. Alla stessa verrà attribuito il giudizio di Eccellente, gli altri giudizi saranno determinati in rapporto alla migliore proposta, come sotto indicati:

Giudizio coefficiente

Ottimo 1

Buono 0,75

Discreto 0,50

Sufficiente 0,25

Insufficiente 0,0

La stazione appaltante precisa che i giudizi espressi dai singoli componenti della Commissione troveranno la loro motivazione di massima nei giudizi in forma estesa sotto riportati:

Giudizio	Giudizio esteso
----------	-----------------

Insufficiente	Trattazione insufficiente o lacunosa con scarsa rispondenza della proposta rispetto al tema costituente l'elemento di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono significativi.
Sufficiente	Trattazione eccessivamente sintetica e/o che presenta alcune lacune, non del tutto rispondente o adeguata alle esigenze della stazione appaltante, seppur contraddistinta da una sufficiente efficacia della proposta rispetto al tema costituente l'elemento di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non risultano completamente chiari o poco significativi.
Discreto	Trattazione completa ma appena esauriente o, contraddistinta da una discreta efficacia della proposta rispetto all'elemento di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano abbastanza chiari e comunque significativi.
Buono	Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi costitutivi dell'offerta alle esigenze della stazione appaltante e buona efficacia della proposta rispetto all'elemento di valutazione. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, analitici e significativi.
Ottimo	La trattazione risulta del tutto aderente alle aspettative della stazione appaltante. La presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità. Eccellenti caratteristiche di offerta prestazionale.

Il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire è quello della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari.

Determinati i coefficienti definitivi per ciascun criterio o sub criterio, essi saranno moltiplicati per il peso o punteggio massimo stabiliti, determinando il punteggio di ciascuno dei medesimi.

All'offerta che avrà conseguito il punteggio provvisorio più alto, verrà assegnato il punteggio massimo; alle altre offerte sarà assegnato il punteggio determinato in misura proporzionale secondo la seguente formula:

$X = (B \cdot 70) / A$ Dove:

B = Punteggio provvisorio conseguito dall'offerta oggetto di valutazione;

A = Punteggio provvisorio più alto conseguito;

70 = punteggio attribuito all'offerta che ha conseguito il punteggio provvisorio più alto;

X = punteggio da assegnare all'offerta B

Il giudizio dei membri della commissione sarà formulato in base all'esame della documentazione tecnica presentata. A tale proposito si specifica che le eventuali carenze contenute nelle documentazioni tecniche non determinano automaticamente l'esclusione dalla gara, ma saranno valutate ai fini dell'attribuzione del

punteggio, dovendo la Commissione esprimere un giudizio sulla base dell'esame della documentazione presentata dal concorrente e dunque necessitando dei più ampi elementi ai fini della costruzione di questo giudizio.

APPLICAZIONE CRITERI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA MAX. PUNTI 25

Il punteggio verrà attribuito in misura proporzionale, attribuendo all'offerta migliore (miglior ribasso in %) il punteggio massimo; alle altre offerte sarà assegnato il punteggio determinato in misura proporzionale secondo la seguente formula:

$$X=(B*30)/A$$

Dove:

A = Valore in % dell'offerta più conveniente;

B = Valore in % dell'offerta oggetto di valutazione;

30 = punteggio attribuito all'offerta più conveniente;

X = punteggio da assegnare all'offerta B.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma del punteggio ottenuto dall'offerta tecnica con il punteggio ottenuto dall'offerta economica.

In caso di parità di punteggio sarà preferita la ditta che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo relativamente all'offerta tecnica ed, in caso di ulteriore parità, si procederà a sorteggio in seduta pubblica.

In ciascuna operazione di calcolo per l'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici e, conseguentemente, anche per il punteggio finale, verrà presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale, con arrotondamento della seconda cifra decimale all'unità superiore qualora la terza cifra sia maggiore di cinque.

Non saranno prese in considerazione offerte incomplete o irregolari, parziali o che presentino osservazioni, restrizioni o riserve.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario diventerà parte integrante e sostanziale del contratto e gli oneri derivanti da essa saranno a totale carico dell'aggiudicatario medesimo.

Nel caso di offerte con uguale punteggio, sarà considerata economicamente più vantaggiosa quella che presenti il maggior punteggio relativamente all'offerta tecnica. Qualora anche i punteggi relativi all'offerta tecnica dovessero essere uguali, l'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata tramite sorteggio. Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte, i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà dell'Amministrazione. Si precisa, inoltre, che ogni ditta rimane vincolata all'offerta per mesi sei dalla data stabilita per la presentazione della stessa.

21.2 CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione determina il punteggio totale attribuito a ciascun concorrente sommando i punteggi attribuiti distintamente, in valore assoluto, all'offerta tecnica e all'offerta economica.

22. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA SEDUTA GARA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 27.11.2019 alle ore 16.00 presso il Comune, Viale Marconi 11/a e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti esclusivamente a mezzo pubblicazione sulla piattaforma START

almeno il giorno precedente della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti esclusivamente a mezzo pubblicazione sulla piattaforma START almeno il giorno precedente della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce il contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

L'Amministrazione pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

24. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Effettuato il controllo della documentazione amministrativa e disposte le ammissioni ed esclusioni, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica ed alla lettura delle stesse. Il sistema START effettuerà in automatico l'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche ed il calcolo dei punteggi complessivi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro

caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP.

25. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art. 97, c. 3 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento con il supporto della Commissione giudicatrice provvederà a valutare l'anomalia delle eventuali offerte che abbiano ottenuto sia un punteggio pari o superiore ai 4/5 di quello massimo attribuibile all'offerta tecnica sia un punteggio pari o superiore ai 4/5 di quello massimo attribuibile all'offerta economica.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

26. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra verrà formulata la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'amministrazione, procede alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara secondo la normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'amministrazione, prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'aggiudicazione dell'appalto viene disposta ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice previa verifica ed approvazione della relativa proposta.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, verrà disposta la revoca dell'aggiudicazione, la segnalazione all'ANAC nonché l'incameramento della garanzia provvisoria. L'aggiudicazione verrà disposta in favore del secondo graduato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario,

automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trentagiorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art.32 comma 8 del Codice, il Comune potrà dare avvio al servizio, anche in pendenza della stipula del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, D.Lgs.vo n. 50/2016, in via d'urgenza, subito dopo che l'aggiudicazione sia divenuta efficace.

In tal caso l'aggiudicatario dovrà dare corso immediato ai servizi, senza pretendere indennità, nel rispetto di tutte le condizioni previste dal capitolato speciale d'appalto senza riserva alcuna.

In caso di esecuzione in via d'urgenza, qualora non si pervenga alla stipula del contratto, l'aggiudicatario non potrà pretendere indennizzi particolari, ma solo il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei servizi ordinati.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice, nonché ogni altro documento richiesto nel capitolato speciale d'appalto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante per l'importo corrispondente.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4758,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro Siena, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e del RGDP – UE – 2016/679, tutti i dati comunicati dai contraenti, o di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione della convenzione, saranno raccolti e trattati su supporti cartacei o informatici nel pieno ed integrale rispetto della normativa vigente, in modo da garantirne la

sicurezza, l'integrità e la riservatezza. Il loro utilizzo è unicamente finalizzato all'adempimento della presente convenzione/contratto, con tassativa esclusione di ogni diverso utilizzo.

2. L'affidatario con la sottoscrizione del contratto relativo al presente affidamento, sulla base dell'art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD – UE – 2016/679), viene nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali che gli verranno consegnati dall'amministrazione comunale in esecuzione dell'appalto.

3. L'affidatario nell'esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull'adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.

4. Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche, l'amministrazione comunale raccomanda in particolare l'adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l'inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del contratto.

29. OBBLIGHI DERIVANTI DA CODICE DI COMPORTAMENTO DIPENDENTI PUBBLICI E NORMATIVA ANTICORRUZIONE

Il concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà sottostare agli obblighi derivanti dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici". La violazione di tali obblighi costituirà causa di risoluzione del contratto di appalto.

Norme Anticorruzione. Ai sensi dell'art. 53, c.16 ter, del D.LGS.165/2001, in caso di aggiudicazione, al momento della stipula del contratto di appalto, il contraente dovrà attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Castiglione d'orcia, 24.10.2019